



REPUBBLICA ITALIANA

SENTENZA - 177/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

dott. Tammaro Maiello Presidente

dott. Quirino Lorelli Consigliere

dott. Giovanni Comite Consigliere

dott. Marco Fratini Consigliere

dott.ssa Carola Corrado Primo referendario relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. **60042** del registro

di segreteria, promosso da:

xxx ved. xxx – nata il res. in rapp.ta e dife-sa per

mandato a margine del presente atto dall'avv. Adriano Casellato CSL DRN

52H07 H501Q presso il quale è elett.te dom.ta in Roma Viale Regina Margherita

290 – fax 064404263 – pec adrianocasellato@ordineavvocatiroma.org;

appellante

contro

- **INPS**, (codice fiscale 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il

Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato

e difeso dagli avvocati Sergio Preden (codice fiscale PRDSRG72L16H501O;

posta elettronica certificata: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it),

Antonella Patteri (codice fiscale PTTNNL60E49D665K; posta elettronica certificata: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (codice fiscale GNNGPP70B67D883T; posta elettronica certificata: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Lidia Carcavallo (codice fiscale CRCLDI68C66F839U; posta elettronica certificata: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), come da procura speciale in calce al presente atto e presso gli stessi domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto (fax n. 06 59058908)

appellato

avverso

la sentenza n. n. 694/2021 dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio, non notificata

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nell'udienza in data 12 giugno 2024, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Paola Rinaldi, il relatore, dott.ssa Carola Corrado, il difensore dell'appellante, avv. Mario Nigro per delega orale dell'avv. Casellato, il difensore di INPS, avv. Giuseppina Giannico

Ritenuto in

F A T T O

1. La sentenza impugnata rigettava il ricorso dell'odierna appellante, la quale chiedeva la rideterminazione della propria pensione indiretta nella misura piena senza la trattenuta ai sensi della Tabella F della l. 335/1995 a decorrere all'1.12.2019, con condanna al pagamento dei ratei della pensione richiesti, oltre quelli arretrati, con interessi legali e rivalutazione monetaria.

Al riguardo l'appellante aveva rappresentato che, quale beneficiaria di pensione indiretta di privilegio per decesso del coniuge in data 11.01.2012, i ratei percepiti erano stati ridotti del 50 % in applicazione dei limiti della Tabella F, in quanto la stessa percepiva un reddito personale da lavoro dipendente erogato dalla soc. Fascino Produzione Gestione Teatro srl. Cessando detto rapporto lavorativo in data 30.11.2019, aveva richiesto all'INPS l'attribuzione del rateo di pensione in misura piena a decorrere dall'1.12.2019.

Detta richiesta era stata reiterata più volte.

L'INPS provvedeva all'accredito della rata piena solo dall'1.01.2021.

In via subordinata, la ricorrente aveva chiesto la previa disapplicazione o annullamento delle istruzioni operative INPS 22.11.2011 n. 40 per violazione del principio di buon andamento, razionalità ed efficacia dell'azione amministrativa.

In ulteriore subordine, ove ritenuta applicabile la normativa invocata dall'INPS, chiedeva di dichiararsi rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 2, 3, 35, 36, 38 e 97 Cost. dell'art. 35, comma 8, d.l. 207/2008, come introdotto dall'art. 13, comma 6, l. 122/2010 nella parte in cui si riferisca anche alle ipotesi di cessazione del cumulo per cessazione del rapporto di lavoro.

Il giudice di primo grado riteneva infondato il ricorso sulla base dell'art. 35, comma 8 e 9, d.l. n. 207/2008, convertito con legge n. 14/2009. Secondo tale norma ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente.

Si fa riferimento al reddito dello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al DPR 1388/1971. Solo in sede di prima liquidazione di una prestazione si fa riferimento al reddito dell'anno in corso, in via presuntiva.

Conseguentemente, per il trattamento pensionistico del 2020, il reddito da prendere in considerazione era quello del 2019 e non quello coevo alla percezione della pensione, considerato che si trattava di redditi di tipo diverso, rispetto a quelli soggetti alla comunicazione obbligatoria al "Casellario centrale dei pensionati".

2. Era proposto appello avverso la sentenza n. 694/2021.

Il primo motivo di impugnazione era rubricato "*Violazione art. 1, c. 41, legge 9.8.1995 n. 335. Violazione art. 35, c. 8, d.l. 30.12.2008 n. 207 conv. in l. 27.2.2009 n. 14 s.m.i. Violazione art. 1 legge 7.8.1990 n. 241. Violazione art. 97 Cost. Difetto di motivazione*".

Secondo l'appellante la sentenza sarebbe da censurare perché avrebbe ritenuto applicabile l'art. 35, comma 8, d.l. 207/2008 come modificato dall'art. 13, c. 6, legge 122/2010.

Infatti, tale norma riguarderebbero i casi di liquidazione o ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, ma nessuno dei due casi riguarderebbe la fattispecie oggetto di causa.

La vicenda dell'appellante riguarderebbe la mera espunzione della trattenuta da cumulo dal rateo di una pensione già liquidata e non oggetto di ricostituzione.

In tal modo si prescinderebbe dalla normativa sul cumulo prevista dall'art. 1, comma 41, l. 335/1995.

Il secondo motivo di impugnazione era rubricato “*Violazione artt. 2, 3, 35, 36, 38 e 97 Cost.*”. In subordine era stata richiesta, ove ritenuta applicabile la norma invocata da INPS, che fosse dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzione dello stesso art. 35, c. 8, d.l. 207/2008, come introdotto dall’art. 13, c. 6, legge 122/2010, per contrasto con gli artt. 2, 3, 35, 36, 38 e 97 Cost. nella parte in cui si riferisca anche alle ipotesi di cessazione del cumulo per cessazione del rapporto di lavoro.

La sentenza di primo grado ignorava questi profili di illegittimità costituzionale, respingendo senza alcuna motivazione la domanda subordinata. Era quindi riproposta come motivo d’appello la stessa questione di legittimità costituzionale, così come sopra formulata in via subordinata.

In conclusione, l’appellante chiedeva che: *«in accoglimento del presente appello l’Ecc.ma Corte dei conti voglia annullare la sentenza impugnata e per l’effetto - previo ove occorra l’accertamento dell’illegittimità del silenzio rifiuto dell’INPS sulle domande di rideterminazione del rateo pensionistico dal 1.12.2019 - pronunciare:*

- il riconoscimento del diritto dell’appellante alla rideterminazione del rateo di pensione in godimento (Pos. 01200030115; Iscr. 17731404) nella misura piena, senza trattenuta ai sensi della Tabella F legge 335/1995, a decorrere dal 1.12.2019;

- la condanna dell’INPS a corrispondere i ratei di detta pensione, nella misura piena indicata e con l’indicata decorrenza, nonché i ratei arretrati maturati da tale decorrenza all’effettiva erogazione, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria (nei limiti del maggior danno) dalle singole scadenze al saldo;

- con ogni provvedimento conseguente anche per le spese».

3. In data 28 maggio 2024 depositava la propria memoria INPS, nella quale ripercorsi i fatti, contestava le censure mosse dall'appellante alla sentenza impugnata. Secondo l'ente previdenziale, infatti, sarebbe corretta l'applicazione fatta dal giudice di primo grado dell'art. 35, comma 8, d.l. 207/2008 alla fattispecie.

INPS chiariva che esisterebbero sia la prima liquidazione della pensione, all'atto del riconoscimento della pensione, sia le liquidazioni successive che possono essere occasionate tanto da vicende particolari, sopravvenute al riconoscimento del trattamento (per esempio, l'applicazione di una nuova normativa), quanto da aggiornamenti e verifiche periodiche del *quantum* secondo disposizioni di legge (per esempio, applicazione della Tabella F oppure della perequazione).

Pertanto, quantificare ogni anno il rateo pensionistico sulla base della Tabella F allegata alla legge n. 335 del 1995, secondo il dettato dell'art. 1 comma 41, costituirebbe una liquidazione della pensione collegata al reddito del titolare percepito durante la titolarità del trattamento. Conseguentemente, la norma regolatrice sarebbe da rinvenire nell'art. 35, comma 8, del d.l. n. 207 del 2008.

Inoltre, l'ente chiariva che sarebbe inesatta l'affermazione di controparte secondo cui i redditi del 2019 sarebbero già stati considerati nell'applicazione delle riduzioni di cui al medesimo anno 2019, per cui risulterebbe che essi verrebbero contemplati per due volte come forieri di decurtazione della pensione di reversibilità. Ogni anno i redditi diversi da pensione presi a riferimento, tra cui quelli da retribuzione lavorativa, sarebbero quelli dell'anno precedente.

La retribuzione da attività di lavoro svolta nel 2019 avrebbe influito sulla determinazione dello scaglione della Tabella F per il pagamento della pensione nel 2020, non nel 2019, anno per il quale si sarebbe fatto riferimento ai redditi diversi da pensione percepiti nel 2018.

In conclusione, INPS chiedeva il rigetto dell'appello.

4. All'udienza del 12 giugno 2024 i difensori di entrambe le parti si riportavano a quanto illustrato nei proprio atti.

Al termine della discussione, la causa era trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il primo motivo d'appello è infondato.

Con tale motivo l'appellante censurava la sentenza di primo grado per aver nel suo caso fatto applicazione dell'art. 35, comma 8, d.l. 207/2008, come modificato dall'art. 13, comma 6, l. 122/2010, secondo il quale il reddito di riferimento per calcolare la prestazione pensionistica sarebbe quello dell'anno precedente.

Non avrebbe correttamente valutato il giudice di primo grado che la fattispecie oggetto di causa non riguardava né una liquidazione del trattamento pensionistico, né una ricostituzione della pensione, ma soltanto la mera espunzione della trattenuta per cumulo (50%) dal rateo mensile di una pensione già liquidata e non oggetto di ricostituzione.

Infatti, l'interpretazione data determinerebbe un pregiudizio per l'appellante nella misura in cui dovrebbe subire la trattenuta per cumulo del 50% sulla pensione (Tab. F) anche per tutto il 2020, pur avendo cessato di avere redditi da lavoro cumulabili dall' 1.12.2019; e solo dall'1.1.2021 vedere accreditato

il rateo pensionistico intero. Ciò in contrasto con il principio fissato dall'art.

1, comma 41, legge 335/1995, perché la trattenuta di cui alla Tab. F tanto

avrebbe un presupposto, in quanto vi sia un cumulo in atto tra pensione e

reddito da lavoro, che mese per mese venga assoggettato alle limitazioni di

legge. I redditi del 2019 avrebbero già prodotto la trattenuta da cumulo e non

potrebbero influire anche per il 2020.

Pertanto, il primo giudice, secondo l'appellante, avrebbe mancato di rilevare

l'illegittimità delle determinazioni INPS per violazione di ogni principio, di

buon andamento, razionalità ed efficacia dell'azione amministrativa (art. 97

Cost., art. 1 l. 241/1990), oltre che per violazione della norma sul cumulo e

dello stesso art. 35 d.l. 207/2008.

Le deduzioni formulate dall'appellante però non convincono.

L'art. 35, commi 8 e 9, d.l. 207/2008, convertito con l. 14/2009 (come

modificato dall'art. 13, comma 6, lett. a) e b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122) prevede che «8.

Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali

ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello

conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente.

Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso

anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al

Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e

integrazioni.

9. In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è

quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva».

Questa norma, per prestazioni collegate al reddito, distingue fra i casi di prima

liquidazione di una prestazione, da un lato, e i casi di liquidazione o

ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali.

La fattispecie oggetto di causa riguarda il trattamento pensionistico indiretto

goduto dall'appellante, che aveva subito la decurtazione del 50% per i limiti

di cumulo previsti dalla tabella F ex art. 1, comma 41, l. 335/1995.

Cessando il rapporto di lavoro che produceva il reddito soggetto al cumulo il

1° novembre 2019, la decurtazione del 50% non può cessare, come sostenuto

dall'appellante già nell'anno 2020.

Infatti, tale caso non è riconducibile sicuramente ad una prima liquidazione di

trattamento pensionistico, pertanto non può utilizzarsi il criterio che le norme

prevedono per quest'ultimo caso, ovvero per il 2020 non può tenersi conto del

reddito percepito nell'anno in corso.

Del resto, la *ratio* della norma è chiara nel voler agganciare le prestazioni

previdenziali legate al reddito ad un dato certo, che può essere soltanto quello

dell'anno precedente.

E tale *ratio* si coglie dal fatto che valgono i redditi conseguiti nello stesso anno

solo se soggetti alla comunicazione al Casellario centrale dei pensionati,

perché in tal modo l'ente previdenziale ha i dati non presuntivi per la

determinazione della prestazione.

Osserva la giurisprudenza di merito che «L'art. 35, comma 8, del D.L.

207/2008 dispone che il reddito di riferimento è quello conseguito da

beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente, mentre, per le

prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al casellario

centrale, quindi per altri trattamenti pensionistici, rilevano i redditi

conseguiti nello stesso anno. La norma ha lo scopo di individuare la fonte del dato reddituale che abbia il requisito della certezza del reddito prodotto, che costituisce il riferimento del limite di cumulabilità della pensione. Nei casi di redditi che affluiscono al Casellario, il dato certo è quindi quello dell'anno di riferimento, in quanto a febbraio gli enti erogatori devono comunicare le prestazioni pensionistiche che saranno erogate nell'anno. Per gli altri redditi, il dato certo è rinvenibile nelle dichiarazioni dei redditi dell'anno di riferimento della pensione di reversibilità, che indicano, però, i redditi prodotti nell'anno precedente. In questo caso, l'eventuale riferimento al reddito dell'anno in corso non consentirebbe il calcolo sulla base di dati certi, ma solo su dati presunti dichiarati dagli interessati, come previsto dal comma 9 per i casi di prima liquidazione del trattamento pensionistico, che fa esplicito riferimento ai redditi dell'anno in corso (sul riferimento ai redditi ulteriori dell'anno precedente: C.d.c., Sez. Emilia – Romagna, 11 dicembre 2019, n. 196, e giurisprudenza ivi citata)» (Sez Lombardia n. 212/2020).

Pertanto, anche ove per il caso di specie non si volesse parlare di riliquidazione o ricostituzione della prestazione, comunque il criterio da applicare non potrebbe essere quello relativo alla prima liquidazione di un trattamento.

Nel corso del godimento di un trattamento se questo deve essere erogato in misura diversa per mutamento del reddito, dal quale dipende la determinazione della sua misura, non può che farsi riferimento al criterio della rilevanza del reddito dell'anno precedente.

Questo deve essere il criterio, in assenza di specifica previsione di un criterio determinato ex lege per la specifica ipotesi del cumulo del reddito ai sensi della Tabella F art. 1, comma 41, l. 335/1995.

Infatti, il caso di specie riguarda un'ipotesi di diversa determinazione di un trattamento già in godimento, la cui misura è legata al reddito percepito.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, sarebbe irragionevole e discriminatorio l'utilizzo del diverso criterio, perché si determinerebbe una discriminazione sia nel senso di trattare il caso alla stessa stregua di quello di prima liquidazione di un trattamento, che è caso diverso, sia nel senso di trattarlo in modo diverso rispetto ad ipotesi di trattamenti già in godimento, come nel caso di specie, e per la cui misura rileva il reddito dell'anno precedente.

Si condivide qui la giurisprudenza di questa Corte che osserva: «*I principi applicati dal primo giudice sono peraltro conformi all'orientamento della giurisprudenza per cui "Orbene, l'art. 35 comma 8 del d.l. n. 207/2008, sopra citato, pur con formulazione circonvoluta, appare però chiaro nel sancire che il reddito da considerare, ai fini della valutazione della cumulabilità, debba essere quello coevo (dello stesso anno) della prestazione previdenziale da erogare, solo nel caso in cui consista in un trattamento previdenziale, e risulti dunque acquisibile dal "Casellario centrale dei pensionati", previsto dal d.p.r. n. 1388/1971, con i limiti di cui si dirà infra. Allorché consista, invece, in redditi di diverso tipo (quali, come nel caso di specie, redditi da lavoro dipendente), occorre fare riferimento al reddito dell'anno solare precedente, come già rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., Sez. II app., sent. 15/1/2016 n. 42: "premesso che l'applicazione della tabella F è su base annuale, nel caso in esame... (la) comunicazione dei redditi del 2008... (è) utile per la liquidazione della pensione dal 1.7.2009 al 30.6.2010 (verosimilmente correttamente eseguita in base ai redditi dichiarati nel 2008,*

secondo il testo dell'art. 35 commi 8-9 d.l. 207/2008 all'epoca vigente)...”).

Ciò corrisponde alla ratio di commisurare la valutazione del rispetto dei limiti di cumulabilità delle prestazioni a redditi certi e non meramente presuntivi: solo l'ancoraggio a dati certi e non meramente presunti, infatti, consente di erogare trattamenti previdenziali effettivamente adeguati alle necessità economiche del percipiente. Nel corso dell'anno, infatti, i redditi del percipiente possono subire variazioni anche significative, che non possono, evidentemente, essere prevedibili a priori. Tale principio è stato, d'altro canto, affermato dalla stessa Corte di Cassazione, che ha precisato che “...in tema di liquidazione e di ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali legate al reddito rileva il reddito dell'anno solare precedente, eccezion fatta per le prestazioni per cui sussiste l'obbligo di comunicazione al casellario centrale dei pensionati, ove assume valore il reddito percepito nello stesso anno” (Cass. Lav., 1/3/2017 n. 5271). Ed ancora, in ultima analisi, l'articolo unico del d.p.r. n. 1388/1971, che ha istituito il casellario centrale dei pensionati, prevede che gli enti erogatori trasmettano i dati relativi ai trattamenti pensionistici in pagamento con cadenza annuale, entro il 30 novembre di ciascun anno» (Sez. I Appello, n. 293/2023).

Alla luce di quanto detto, appare conforme al diritto la sentenza di primo grado qui impugnata.

2. Anche il secondo motivo d'appello è infondato.

Con esso l'appellante faceva presente di aver chiesto che, in subordine, ove ritenuta applicabile la norma invocata dall'INPS, fosse dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 35, c. 8, d.l. 207/2008, come introdotto dall'art. 13, c. 6, legge

122/2010, per contrasto con gli artt. 2, 3, 35, 36, 38 e 97 Cost. nella parte in cui si riferisca anche alle ipotesi di cessazione del cumulo per cessazione del rapporto di lavoro.

La sentenza di primo grado ignorava tali profili di illegittimità costituzionale, respingendo senza alcuna motivazione la domanda subordinata. La medesima questione di legittimità costituzionale era riproposta come motivo d'appello, sempre in via subordinata.

Orbene, per quanto già osservato nel motivo precedente appare ragionevole l'applicazione dell'art. 35, comma 8, d.l. 207/2008 al caso di specie.

Conseguentemente, rispetto all'interpretazione della norma data dal giudice di primo grado e qui confermata, non si ritiene che vi sia da sollevare una questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 2, 3, 35, 36, 38 e 97 Cost.

3. Conclusivamente, l'appello va respinto.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1000,00, oltre oneri di legge e spese generali al 15%, in favore di INPS.

Nulla per le spese di giustizia data la gratuità del giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello in epigrafe, così decide:

- respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;

- condanna la sig.ra xxx al pagamento delle spese in favore di INPS liquidate nella misura di € 1.000,00, oltre oneri di legge e spese generali al 15%.

Manda alla Segreteria per i successivi adempimenti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio in data 12 giugno 2024.

<i>Carola Corrado</i>	<i>Tammaro Maiello</i>
-----------------------	------------------------

(firma digitale)	(firma digitale)
------------------	------------------

depositato in Segreteria il 14/06/2024 il dirigente f. to digitalmente	
--	--

DECRETO

Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs. 196/2003,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3, di

detto art. 52, a tutela delle parti private.

Il Presidente

(Dott. Tammaro Maiello)

	"F.to digitalmente"
--	---------------------

Depositata in Segreteria il 14/06/2024

Il Dirigente _____

“F.to digitalmente”

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52, del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità

e gli altri dati identificativi della parte privata e del suo dante causa.

Roma, lì 14/06/2024

Il Dirigente

“F to digitalmente”

Pro Engagements

--

--	--

--